

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ORDINANZA N.9 ANNO 2025

### Il Capo della Protezione Civile

*Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;*

*considerate le precedenti ordinanze n.7/2022, n. 6/2024, n. 10/2024, n.14/2024 e n. 18/2024 relative all'interdizione, per dissesto strutturale, dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino, sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269,*

*considerata la comunicazione ricevuta dall'AASLP in data 23/06/2025, e protocollata al n. 59384, con la quale si informa dell'esecuzione nei giorni dal 20 al 22 maggio u.s. dell'intervento di consolidamento del terreno di fondazione (iniezioni di resine), e si afferma che, alla luce degli esiti delle iniezioni, si possono escludere ulteriori significativi cedimenti differenziali del terreno di fondazione,*

*preso atto della richiesta avanzataci da AASLP, nella suddetta comunicazione, di escludere dall'interdizione all'uso il locale della lavanderia posto al piano primo sottostante del corpo di fabbrica a sud, tenuto conto che tale locale ha accesso autonomo sul lato opposto rispetto al blocco interessato da cedimenti significativi e che il blocco sud non presenta particolari dissesti strutturali (come dimostrato dai fessurimetri posizionati su quel blocco che non hanno dato segni di evoluzioni del quadro fessurativo),*

*vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica, a parziale modifica dell'ordinanza n.18/2024,*

### ORDINA

-l'interdizione dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio, ad esclusione del locale della centrale termica posizionata nel locale all'estremità nord del fabbricato e del locale lavanderia posto al piano primo sottostante del corpo di fabbrica a sud;

- che l'accesso al locale della centrale termica sia consentito esclusivamente e saltuariamente al personale tecnico addetto alla manutenzione dell'impianto mentre l'accesso alla parte di edificio interdetto sia consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza;

- che, in attesa del completamento dei lavori di consolidamento/ripristino necessari e previsti, come da nota AASLP prot. 59384/2025, venga proseguito il costante monitoraggio del dissesto in base agli esiti del quale verranno aggiornate le condizioni di agibilità della struttura.

Si notifica al CONS e alla FSGC, per il rispetto della presente ordinanza, all'AASLP per il monitoraggio del dissesto, per la delimitazione dell'area interdetta e per l'apposizione della presente ordinanza e, per opportuna conoscenza, alla Ecc.ma Camera presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, e alla Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport.

*San Marino, 23 giugno 2025/1724 d.f.R.*

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
*ing. Pietro Falcioni*